



COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di **Roma Capitale**
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 01/35 -1 -2019 RG. – A.C.d.S.

Ord. n. 288

del 18 giugno 2019

Prot. n. 56437

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che in data 10 giugno 2019, sono pervenute la nota n.53506 con la quale la Ditta “Traslochi Nazionali Neri”, con sede a Civitavecchia in Viale Baccelli n.58, fax: 0766-543196, chiede l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli in via F. Mattei n.14, il giorno 20 giugno 2019 dalle ore 07:30 alle ore 13:30, in via Annovazzi angolo via Sofia De Filippi Mariani il giorno 01 luglio 2019 dalle ore 10:30 alle ore 16.30, in via Massimo D’Azeglio altezza civ. n.16 il giorno 11 luglio 2019 dalle ore 07.30 alle ore 13.30, in Corso Marconi altezza civ. n. 29/35, il giorno 16 luglio 2019 dalle ore 11.30 alle ore 17.30, per attività di trasloco;
- **RICHIAMATO** il parere favorevole espresso da questo Comando di P.L. con nota n.54115 del giorno 18 giugno 2019;
- **LETTE** le Autorizzazioni n. 179 e 180 del giorno 18 giugno 2019 rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, con cui si autorizza l’Occupazione di Suolo Pubblico sopra citata;
- **CONSIDERATO** che al fine di consentire i lavori di cui sopra, ritiene necessario aderire alla richiesta, mediante l’emissione di un Provvedimento Ordinatorio.
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.Lgs n.267/2000;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.30298 del 01 aprile 2019 relativo al conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale e Viabilità”;

ORDINA:

1. dalle ore 07:30 alle ore 13:30 del giorno 20 giugno 2019:
 - in, VIA FLAMINIO MATTEI, lato Grosseto dal civico n. 14 per mt. 8 lineari in direzione monte e mt. 8 lineari in direzione mare
2. dalle ore 10:30 alle ore 16:30 del giorno 01 luglio 2019:
 - in VIA VINCENZO ANNOVAZZI, lato Grosseto dall’intersezione con via Sofia Filippi Mariani per mt. 19 lineari in direzione.
 -
3. dalle ore 07:30 alle ore 13:30 del giorno 11 luglio 2019:
 - in, VIA MASSIMO D’AZEGLIO, lato mare dal civico n. 16 per mt. 8 lineari in direzione Roma e per mt. 8 lineari in direzione Grosseto.

4. dalle ore 11:30 alle ore 17:30 del giorno 16 luglio 2019:

- in CORSO GUGLIELMO MARCONI, lato monte tratto compreso tra il civico n. 29 e il civico n.35

l'istituzione temporanea della disciplina di sosta vietata con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi impiegati nei lavori.

DISPONE:

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - Al sig. Neri Francesco, titolare della Ditta "Traslochi Nazionali Neri", con sede a Civitavecchia in Viale Baccelli n.58, fax: 0766-543196, esecutrice dei lavori, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta del giorno e dell'orario di apposizione dei segnali al Comando di P.L. tramite fax: 0766-590411, il quale al termine dei lavori, provvederà alla rimozione della segnaletica temporanea utilizzata;
 - per la verifica di eventuali spettacoli al teatro Traiano in concomitanza con l'attività di trasloco.
 - al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'installazione della segnaletica stradale.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7
Comandante della Polizia Locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

Originale firmato agli atti